



REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI SIRACUSA

- Art. 1 Con l'apposizione del timbro personale sui propri elaborati, il professionista attesta di possedere il requisito prescritto dalla Legge per l'esercizio dell'attività di Geometra libero professionista (iscrizione obbligatoria Albo e Cassa Geometri) e gli elaborati che non recano l'apposizione del timbro professionale sono privi di ogni effetto di legge e/o validità tecnico-amministrativa e non possono essere accettati dagli uffici.
- Art. 2 La firma digitale in uso al professionista è sostitutiva del timbro professionale e non potrà essere utilizzata in caso di sospensione, cancellazione dall'Albo e/o iscritto solo Albo, qualora venisse utilizzata per scopi professionali incorrerà nelle sanzioni disciplinari ed alla comunicazione di legge per esercizio abusivo della professione.
- Art. 3 Il timbro deve rispettare le indicazioni definite dal CNGeGL e riportare il logo con la dicitura "Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Siracusa", il cognome, il nome con anteposto il titolo di "Geom." ed il numero progressivo corrispondente all'ordine cronologico di iscrizione all'Albo, solo su esplicita richiesta dell'iscritto e se ne sussistono le condizioni verificate dalla segreteria potrà recare la dicitura di "Dott. Geom."
- Art. 4 In caso di cancellazione dall'Albo il relativo numero progressivo già assegnato non potrà essere attribuito ad altro professionista.
- Art. 5 Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al professionista, che risulti iscritto all'Albo dei Geometri e G.L. di questa Provincia e Cassa Geometri, previo pagamento di quota riconosciuta equa e deliberata dal Consiglio Direttivo.
- Art. 6 Il professionista in fase di ritiro del timbro dovrà apporre firma di ricevuta sul registro dell'Albo Professionale.
- Art. 7 Qualora il professionista cessi l'attività con chiusura di partita IVA, rassegni le dimissioni dall'Albo, chiedi trasferimento ad altro Collegio, sia sospeso o cancellato dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare, dovrà restituire il timbro senza diritto di rimborso della quota corrisposta.
- Art. 8 Il Geometra e G.L. cancellato dall'Albo, che non riconsegna il timbro, sarà diffidato e data contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati.
- Art. 9 In caso di smarrimento del timbro, l'iscritto dovrà tempestivamente denunciarne l'evento alle Autorità competenti e consegnare copia della denuncia alla segreteria del Collegio che, a richiesta e dietro dovuto pagamento, rilascerà un timbro nuovo con la dicitura DUPLICATO, con





le finalità di cui all'art.2.

- Art.10 Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, e della relativa firma digitale, sarà passibile di denuncia all' Autorità Giudiziaria a norma del R. D. 11 febbraio 1929, n. 274 e successive modificazioni e integrazioni.
- Art.11 E' fatto divieto ai Geometri e G.L. di fornirsi direttamente del timbro professionale o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Collegio. L'uso dei timbri che non siano stati dati in dotazione a norma del precedente art.5, è considerato infrazione perseguibile ad insindacabile giudizio e provvedimento adottato dal Consiglio Territoriale di Disciplina in applicazione al Regolamento per la professione del Geometra con il R.D. 11 febbraio 1929 n.274 e successive modificazioni e integrazioni.
- Art.12 Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti regolamenti e viene reso valido ed applicabile dalla data odierna dal Consiglio Direttivo con Verbale n. 13 dell'08/05/2020.

Il Segretario

Geom. Rosario Belfiore



Il Presidente

Geom. Luigi Sanzaro